

TI_GERICHTE 10.2006.281 vom 5. Juni 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-06-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2006.281

FR: TI_GERICHTE 10.2006.281 du 5 juin 2007

IT: TI_GERICHTE 10.2006.281 del 5 giugno 2007

Erwägungen

E. 1

non guardava la strada (e quindi non prestava attenzione al veicolo che stava sorraggiungendo), ma volgeva lo sguardo verso la moglie e in direzione del prato, l'■accusato doveva mostrare diversa diligenza e aumentare la propria attenzione: il comportamento dei ciclisti poteva lasciar presagire una manovra non corretta o perlomeno pericolosa. Le circostanze imponevano insomma all'■accusato di rallentare, se del caso addirittura di fermarsi, e/o di ■chiarire■ la situazione (ad esempio per mezzo di segnali con la mano), non certo di proseguire a velocità inalterata la sua marcia, sorpassando chi, per quanto di lato, si trovava davanti a lui.

L'■accusato ha così violato il suo dovere di prudenza, che gli imponeva ben maggior riguardo verso gli utenti (oltretutto ■più deboli■) della strada che lo precedevano. Prudenza accresciuta si poteva altresì attendere da ACCU 1 in quanto fresco di patente, ottenuta nel nostro Paese solo qualche mese prima, e quindi privo di esperienza.

Egli avrebbe dovuto reagire (prima dell'■incidente) comportandosi in modo diverso e ciò deve essergli posto a carico quale imprevidenza colpevole. L'■accusato ha in conclusione disatteso le regole di prudenza che le circostanze gli richiedevano affinché non eccedesse i limiti del rischio ammissibile; nemmeno egli ha prestato l'■attenzione e compiuto gli sforzi che si potevano da lui attendere (cfr. TF 12.05.2006, 6P.59/2006, cons. 1).

9. Pur se la difesa non ne ha fatto menzione, rimane da esaminare se il comportamento del ciclista possa avere interrotto il nesso causale, atteso che tra il comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e l'■esito deve infatti sussistere un rapporto di causalità naturale ed adeguata.

9.1. La causalità naturale è una questione di fatto (cfr. Jenny, Strafgesetzbuch I, Basilea 2003, n. 71 ad art. 18 CP) e richiede che il comportamento da giudicare costituisca unaconditio sine quanondell'■evento verificatosi, In altri termini: se il comportamento dell'■agente fosse stato tralasciato pure l'■evento, con alto grado di verosimiglianza, sarebbe venuto meno (DTF 125 IV 197; 122 IV 17 cons. 2c/aa; 118 IV 130 cons. 6a). Non è per contro necessario che questo comportamento costituisca la causa unica dell'■evento (DTF 115 IV 205 cons. 5b).

In casu potrebbe ammettere l'■interruzione del nesso di causalità naturale soltanto se l'■accusato avesse reso verosimile che l'■investimento si sarebbe prodotto anche se avesse frenato e avesse cercato di capire le intenzioni dei ciclisti. L'■esercizio non è evidentemente riuscito, e, come detto, nemmeno è stato tentato.

9.2. Il rapporto di causalità è adeguato qualora il comportamento dell'■autore sia idoneo, secondo l'■andamento normale delle cose e l'■esperienza generale della vita, a produrre o

favorire l'evento (DTF 130 IV 13 cons. 7a/bb; 127 IV 65; 127 IV 39). Esso viene meno soltanto se altre cause concomitanti, quali, ad esempio, l'imprudenza di un terzo o della vittima, costituiscono circostanze del tutto eccezionali o appaiono dovute a un comportamento così straordinario, insensato o stravagante da non poter essere in alcun modo previste (DTF 100 IV 203-204, cons. 3). L'imprevedibilità di una colpa concorrente o concomitante non basta tuttavia, di per sé, a interrompere il nesso di causalità adeguata; occorre infatti che tale colpa abbia una gravità tale da apparire come la causa più probabile ed immediata dell'evento considerato, relegando in un secondo piano gli altri fattori che hanno contribuito a produrlo, in particolare il comportamento dell'agente e le sue conseguenze dirette (TF 12.05.2006 inc. 6P.59/2006, cons. 1; DTF 130 IV 7 cons. 3.2.; CCRP 2.11.2004 inc. 17.2003.5, cons. 4). Sull'interruzione del nesso causale la giurisprudenza appare oltremodo restrittiva (DTF 120 IV 312; 121 IV 213; 122 IV 23; Rep. 1997 n. 11, pag. 91; 1994 n. 12, pag. 263).

Pur sottoscrivendo la versione resa dall'accusato, per i motivi più volte esposti, nelle circostanze concrete, quanto compiuto da CIVI 1 non era del tutto imprevedibile (DTF 106 IV 395; 94 IV 27). Anzi, l'indecisione dei ciclisti, ben ravvisata dall'accusato, nonché il fatto che la parte civile non guardasse la strada, non poteva certo far escludere che questi si sarebbe comportato come ha poi fatto. Il suo comportamento non era affatto insensato o talmente stravagante da non poter essere previsto nelle circostanze concrete.

Ne consegue che non vi è interruzione del rapporto di causalità fra il comportamento dell'accusato e l'evento verificatosi.

11. Esaminato l'aspetto - ritenuto fondamentale anche dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello nella propria decisione 7 dicembre 2005, al cons. 2.1. (doc. 10) - della violazione del dovere di prudenza, indubbiamente data già solo rimanendo fedeli ai fatti per come raccontati da ACCU 1, non occorre spendere altre parole su quanto emerso dalle descrizioni dei fatti per bocca dei coniugi _____.

Nemmeno risulta in alcun modo determinante - ancora come rilevato dalla Camera dei ricorsi penali subcons. 2.4. - riuscire a stabilire l'esatto punto di collisione, indiscutibilmente avvenuta all'interno della rotonda.

12. In conclusione ACCU 1 va riconosciuto colpevole di lesioni semplici colpose ex art. 125 CP.

Per quanto riguarda la concorrenza con le disposizioni penali della LCStr, sia ricordato che l'applicazione dell'art. 90 LCStr non entra in considerazione allorché, per violazione dell'art. 26 LCStr, vi è un incidente che causa morte o lesioni corporali ai sensi del CP (DTF 106 IV 391).

13. Il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la revisione della parte generale del Codice penale che ha rivoluzionato il sistema delle sanzioni. Il giudice chiamato a giudicare, come in concreto, un reato commesso prima dell'entrata in vigore della citata revisione, è tenuto ad applicare il diritto più favorevole al condannato secondo il principio della *lex mitior* (art. 2 cpv. 2 CP).

Il nuovo diritto prevede che di principio non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi (art. 40 CP). Queste pene sono state sostituite dalla pena pecuniaria che si esprime in aliquote giornaliere (un massimo di fr. 3'000.-- per aliquota) fissate dal giudice in considerazione della situazione personale ed economica dell'autore al momento della

pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 cpv. 2 CP).

Il numero delle aliquote, fino ad un massimo di 360, viene invece stabilito commisurandolo alla colpevolezza dell'autore (art. 34 cpv. 1 e 47 CP).

Riconosciuto il principio che la pena pecuniaria deve intendersi comelex mitiorrispetto alla pena detentiva (Popp, Basler Kommentar, n. 11 ad art. 2 CP;Chimichella, Die Geldstrafe im schweizerischen Strafrecht, Berna, 2006, pag. 59) e considerato che comunque nel caso di specie non sono adempite le condizioni per pronunciare secondo il nuovo diritto una pena privativa della libertà inferiore a sei mesi (art. 41 cpv. 1 CP), tenuto conto infine dell'attenuante sopra citata, si giustifica di punire l'accusato con 3 aliquote giornaliere di pena pecuniaria.

14. L'accusato non lavora e non ha entrate da attività lucrativa da ormai due anni. In questi termini non appare arbitrario fissare l'aliquota giornaliera di pena pecuniaria in fr. 30.--, per cui l'accusato va condannato alla pena di 3 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, per un totale di pena pecuniaria di fr. 90.--.

Conformemente all'art. 42 cpv. 1 CP la pena pecuniaria deve essere sospesa condizionalmente, ritenuto che l'accusato è incensurato (doc. 14), mentre che per quanto riguarda il periodo di prova si ritiene giustificata una sospensione di due anni (art. 44 CP), come proposto dall'accusa.

Infine, come consentito dall'art. 42 cpv.

E. 4

CP, a lato della pena pecuniaria sospesa condizionalmente viene inflitta una multa di fr. 200.--, commisurata alle condizioni economiche del reo.

15. Per l'art. 276 cpv. 5 CPP la sentenza decide simultaneamente sulle spese di giudizio e sugli indennizzi alla parte civile.

Trattandosi di sentenza di condanna le tasse e le spese del presente giudizio dovranno essere poste a carico del condannato.

P.q.m.,

visti gli art. 125 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente al quesito postosub1, come segue agli altri quesiti posti,

dichiaraACCU 1

autore colpevole dilesioni colpose(art. 125 cpv. 1 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1801/2006 del 22 maggio 2006.

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 90.-- (novanta);

1.1. l'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 200.-- (duecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 600.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-- per complessivi fr. 750.-- (settecentocinquanta);

comunicare che la condanna verrà iscritta al casellario giudiziale e che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 369 CP;

avvertire le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, una volta cresciuta in giudicato, a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio giuridico della circolazione, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice:

Il Segretario:

Distinta spese		a carico di ACCU 1:
fr.	200.--	multa
fr.	600.--	tassa di giustizia
fr.	150.--	spese giudiziarie
fr.	--	testi
fr.	950.--	totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.